

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2004, n. 0201/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al Servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 1

1. I finanziamenti alle Province previsti dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997 per la concessione di contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26 della legge stessa, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale così come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3377 del 20 novembre 1998, sono destinati:

- a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri;
- b) ad interventi riguardanti fermate al Servizio del trasporto pubblico locale.

Art. 2

1. Le domande, corredate dal programma triennale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 20/1997, volte ad ottenere i finanziamenti per le infrastrutture contenute nel programma stesso, devono essere presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto⁽¹⁾ entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande di finanziamento relative all'anno 2000 devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione dei presenti criteri.

(1) Sostituite parole da art. 1, DPR. 4/10/2005, n. 0345/Pres. (B.U.R. 19/10/2005, n. 42).

Art. 3

1. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite secondo le indicazioni del Piano regionale del trasporto pubblico locale:

- a) interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri: 53%;
- b) interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale: 47%.

2. La Giunta regionale con provvedimento motivato può, in relazione a singoli esercizi finanziari, modificare le percentuali di riparto di cui al comma 1, fermo restando l'ammontare dello stanziamento annuale complessivo.

Art. 4

1. Sono ammessi finanziamenti riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri, per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola opera e comunque non superiore al finanziamento previsto dal Piano regionale del trasporto pubblico locale.

2. Sono ammessi finanziamenti riguardanti interventi per l'adeguamento delle fermate al servizio del trasporto pubblico locale per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola fermata e comunque non superiore a euro 5.164,57 ciascuna.

2 bis. L'adeguamento delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 20/1997 e dell'articolo 71 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ("Disciplina organica dei lavori pubblici") deve prevedere anche l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti, per il quale si determina in via convenzionale un finanziamento nella misura massima di euro 4000.00.⁽¹⁾

2 ter. In relazione a quanto previsto al comma 2 bis, per le autostazioni e i centri intermodali passeggeri rimane comunque ferma la determinazione di finanziamento massimo di cui al comma 1, mentre per gli interventi riguardanti le fermate del trasporto pubblico locale il finanziamento di cui al citato comma 2 bis va ad aggiungersi a quello di cui al comma 2.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 2, DPRReg. 4/10/2005, n. 0345/Pres. (B.U.R. 19/10/2005, n. 42).

Art. 5

1. La priorità degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è definita annualmente dal Piano operativo regionale di cui all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004.⁽¹⁾

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b) la suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata in proporzione al numero di fermate previste dal Piano regionale del trasporto pubblico locale:

(1) Comma sostituito da art. 3, DPRReg. 4/10/2005, n. 0345/Pres. (B.U.R. 19/10/2005, n. 42).

	<i>fermate previste n.</i>
Provincia di Gorizia	415
Provincia di Pordenone	887
Provincia di Trieste	945
Provincia di Udine	<u>1.753</u>
	4.000

Art. 6

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. A tal fine, entro l'esercizio successivo, trasmettono alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto⁽¹⁾ l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati ed entro il quinto anno successivo di detta scadenza la rendicontazione sull'impiego dei contributi medesimi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

(1) Sostituite parole da art. 4, D.P.Reg. 4/10/2005, n. 0345/Pres. (B.U.R. 19/10/2005, n. 42).

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5, D.P.Reg. 4/10/2005, n. 0345/Pres.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Nelle more della revisione del vigente Piano regionale per il trasporto pubblico locale, in relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 20/1997, in sede di riparto delle risorse disponibili per l'esercizio 2005, vengono definite all'interno della quota di finanziamento destinata agli interventi riguardanti le fermate al servizio del trasporto pubblico locale le percentuali della stessa che le Amministrazioni provinciali devono destinare rispettivamente alla realizzazione di nuove fermate in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del D.P.Reg. 0201/Pres/2004 e all'installazione delle tecnologie di cui all'articolo 4, comma 2 bis, del D.P.Reg. 0201/Pres/2004 come inserito dal presente Regolamento su fermate già realizzate o da realizzarsi secondo il Programma di cui al comma 2.

2. Le Province ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 predispongono per l'esercizio 2005 uno specifico Programma di interventi, definito con i rispettivi Enti locali sentita l'Unione Italiana Ciechi, di individuazione delle fermate ritenute strategiche, tenuto conto anche di quanto previsto per l'adeguamento dei mezzi di trasporto urbano dal Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2004 n. 0349/Pres. (Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti di cui all'articolo 5, commi 106-109, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili).

3. Il termine per la presentazione dell'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati a valere sugli esercizi 2004 e 2005, fissato dall'articolo 6 del D.P.Reg. 17 giugno 2004 n. 0201/Pres. è stabilito in 24 mesi dalla rispettiva erogazione del finanziamento regionale. Entro il medesimo termine le Province trasmettono alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto il Programma di interventi adottato ai sensi del comma 2.